

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

**Determinazione 3 gennaio 2018, n.3**

Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per lo scambio dati e informazioni in materia di attività ispettiva.

**- Ispezioni sul lavoro - Servizi ispettivi e attività di vigilanza - Convenzione tra Inail, Inps, Ministero del lavoro e INL per lo scambio dati e informazioni in materia di attività ispettiva**

**IL PRESIDENTE**

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il d.p.r. del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina, all'articolo 15, gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 1, comma 7 che, allo scopo di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, all'articolo 1, comma 7, lettera l), prevede, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail;

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che, in attuazione del citato articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183/2014, introduce disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, istituendo un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

tenuto conto che, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 149/2015, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, siano disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;

considerato altresì che, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.149/2015, prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i suindicati decreti, siano individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL e l'art. 8, comma 1, che prevede altresì il trasferimento all'Ispettorato delle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, finalizzate alla formazione del personale ispettivo;

tenuto conto che la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 149/2015, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività ispettiva;

considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, recante norme sull'organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'articolo 17, comma 3, prevede che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS e dell'INAIL, ovvero di altri soggetti istituzionali, siano disciplinate da apposite convenzioni;

considerato che, in particolare, l'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 prevede che, al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza;

considerato che, l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede tra l'altro che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvo i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

tenuto conto che l'articolo 69, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale obbliga le pubbliche amministrazioni titolari di programmi informatici a metterli a disposizione, in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito, di altre pubbliche amministrazioni che li richiedano e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

considerato che il decreto del presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, ha ad oggetto lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

considerato che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, ha disposto la cessazione delle attività della Direzione generale per l'attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero e il relativo trasferimento del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle risorse finanziarie all'Ispettorato;

considerato che in data 10 luglio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra INL e INAIL che disciplina la collaborazione istituzionale tra i due organismi, finalizzata a salvaguardare la continuità dell'attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e garantirne un efficace svolgimento;

considerato, altresì, che nelle more della completa attuazione degli ulteriori decreti, relativi al trasferimento delle risorse di INPS ed INAIL, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015 e degli indirizzi della citata Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, è opportuno stipulare una convenzione per lo scambio dei dati e delle informazioni in materia di attività ispettiva tra Inail, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Inps:

visti la relazione del Direttore generale in data 22 dicembre 2017 e lo schema di Convenzione ivi allegato,

#### DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione tra l'INAIL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INPS, per lo scambio dati e informazioni in materia di attività ispettiva che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

---